

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

12 APR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 12 APR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - FEDERICO - HERMANIN - META

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1994

OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n.58, del regolamento del Comune di Castel Sant'Elia, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggiato da rimessa con conducente mediante autovettura, di cui alla legge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 29.9.97 - del. n. 39, cosi' come modificato.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 del regolamento del Comune di Castel Sant'Elia, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 29.09.1997 - Del. n. 39.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29.09.1997, con la quale il Comune di Castel Sant'Elia ha approvato il regolamento comunale esercizio di servizio pubblico non di linea noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura (All. 1);

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93;

DATO ATTO che il regolamento adottato dal C.C. con la deliberazione n. 39 del 29.09.1997 è conforme ai principi citati, ad eccezione delle parti di seguito indicate:

- art. 1) deve essere integrato con l'indicazione della Legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, che disciplina la materia ;
- art. 5) punto 4, nella richiesta dei documenti da allegare alla domanda, si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione della L. 127/97) sulla semplificazione dell'attività amministrativa (autocertificazione);
- art. 17) - lett. e) ed f) , eliminare " all'Amministrazione Regionale " in quanto la Regione non è interessata ad essere informata su eventuali cambiamenti della sede della rimessa o a far effettuare eventuali controlli sulle autovetture, mentre la lettera g) deve essere cassata in quanto di norma, gli autoveicoli possono stazionare solo nelle rimesse;
- art. 21) - punto 2) - eliminare " alla Regione " in quanto la Regione non è interessata ad essere informata su eventuali provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione comunale;
- art. 22) - punto 2) - si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/'98 in quanto non è necessario un provvedimento del Sindaco o del Consiglio Comunale



cur

**COMUNE
DI
CASTEL SANT'ELIA
(Viterbo)**

-----*

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI**

**NOLEGGIO
DI
AUTOVETTURA
CON CONDUCENTE**

(legge 15 Gennaio 1992, n. 21)



23 MAR 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Don. ss. Maria Maria Piccioni)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21.
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.68

I N D I C E

ART. 1	FINALITA'
ART. 2	AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
ART. 3	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ART. 4	FIGURE GIURIDICHE
ART. 5	MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 6	TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 7	SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
ART. 8	OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
ART. 9	CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
ART. 10	TARIFFE
ART. 11	DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART. 12	COMPETENZE COMUNALI
ART. 13	COMMISSIONE CONSULTIVA
ART. 14	ISTITUZIONE DEL RUOLO PROVINCIALE
ART. 15	INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 16	RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO
ART. 17	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART. 18	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA
ART. 19	SOSPENSIONE DELLA CORSA
ART. 20	DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO
ART. 21	SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART. 22	REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART. 23	DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART. 24	CONTRAVVENZIONI
ART. 25	ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
ART. 26	TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO
ART. 27	SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI
ART. 28	DISPOSIZIONI FINALI



23 MAR 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ...)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
LEGGE 15 GENNAIO 1992. N.21.
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993. N.58**

**ART.1
FINALITA'**

1. Il Comune, visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la legge regionale n.58 del 26 ottobre 1993 e l'art.85 del D.l. 285 del 30-04-1992 ed il suo regolamento di esecuzione n.495 del 16-12-1992 ed in virtu' della legge quadro del 15 gennaio 1992, n.21, organizza in una visione integrale del trasporto, i servizi di trasporto pubblico non di linea nel quadro della programmazione economica e territoriale.

2. Il presente regolamento comunale concernente i servizi di cui al comma 1 e' adottato con deliberazione del consiglio comunale ed e' soggetto all'approvazione della Regione, che provvede mediante deliberazione della Giunta Regionale.

**ART.2
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione comple-mentare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o dei trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.



ART.3 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
2. Per il comune di C.S.EMA, che non dispone di servizio pubblico di taxi, si autorizza anche lo stazionamento su aree pubbliche, nelle seguenti localizzazioni:

1. PIAZZA MARGHERITA
2. PIAZZA D'ARZEGGIO
3. VIA CASCINE
4. VIA CIVITA CASTELLANA (PARKING MADONNA DELL'IMMAGINE)

ART.4 FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita' possono:
 - a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443.
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attivita' di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2.
2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART.5 MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI


1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal comune, mediante bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in leasing di veicolo, che possono gestire in forma singola o associata,

In presenza di più concorrenti, l'assegnazione delle autorizzazioni stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria, opportunamente verificata dalla Commissione preposta.



23 MAR. 1999



IL SINDACO

 SINDACO

La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio dell'autorizzazione predetta devono dimostrare il possesso:

- a) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo (punti 5);
- b) essersi costituiti in cooperativa per l'esercizio dell'attività di autonoleggio da rimessa (punti 3);
- c) conoscenza della viabilità di ~~es. via~~ del comprensorio, verificata mediante esame orale sostenuto dal richiedente l'autorizzazione con la Commissione preposta (punti 3);
- d) svolgere l'attività in forma artigiana (punti 2);
- e) numero dei posti di lavoro realizzati (1 punto per ogni posto).

2. L'autorizzazione è riferita ai singoli veicoli. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente deve farne domanda al Sindaco, in carta bollata, indicando le proprie generalità, il codice fiscale e l'indirizzo, nonché il numero ed il tipo degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa.

Nella domanda devono essere allegati i seguenti documenti (in carta semplice):

- a) certificato di iscrizione nel ruolo provinciale previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
- b) certificato di residenza.
- c) estremi della patente di abilitazione alla guida.
- d) certificato di buona condotta, in data non anteriore ai tre mesi, secondo le determinazioni della Corte Costituzionale in materia.
- e) eventuale certificato attestante l'appartenenza ad una organizzazione di categoria.
- f) bolletta comprovante il pagamento effettuato presso l'Ufficio del Registro del distretto, della tassa di concessione.
- g) marca da bollo per l'autorizzazione.

Qualora la domanda sia presentata da una società, i documenti elencati, devono essere prodotti da parte ed a nome dei legali rappresentanti della società stessa.



23 MAR. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssa *[firma]*)

ART. 6
TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e' trasferita, su richiesta del titolare, alla persona dallo stesso designata, pur-che' iscritta nel ruolo cui all'articolo 16 della L.R. 26 ottobre 1993, n.58, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti posizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione puo' essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero puo' essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al citato art.16 - L.R.58 del 1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare, che abbia trasferito l'autorizzazione non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo' esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 7
SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui al citato art.16, conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile.

ART.8
OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

1. Il prelevamento dell'utente ovvero, l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della legge n.21 del 1992.

2. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per altri servizi pubblici.



22 MAR. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. *[Signature]*)

3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

4. Il comune di *C.S. S. Maria* in cui non e' esercitato il servizio di taxi consente ai veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento sulle aree pubbliche indicate al precedente punto 3 comma 2.

ART.9 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

ART.10 TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore: il trasporto puo' essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non e' obbligatoria.

2. Le tariffe devono essere disciplinate ai sensi del DM Trasporti del 20 aprile 1993, che si allega nell'appendice al Regolamento. Il titolare dell'autorizzazione dovra' comunicare al Comune la propria valutazione della tariffa per chilometro a seconda del tipo della vettura assentita.

ART.11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. Tutti gli assegnatari di autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio dovranno apportare alle proprie autovetture quegli accorgimenti tecnici che possano facilitare l'accesso alle vetture stesse ai soggetti portatori di handicap. Una delle nuove autorizzazioni dovra' essere adibita esclusivamente per il servizio dei disabili o soggetti portatori di handicap.

ART.12 COMPETENZE COMUNALI

1. Il Comune di *Castel Sant'Elia* che ha una popolazione residente di ~~2133~~ abitanti circa al mese di *Aprile 1994* stabilisce di istituire n. *04* autoservizi pubblici da rimessa con conducente (uno ogni 500 abitanti residenti), da assegnarsi in concessione alle ditte che ne facciano



23 MAR. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
(*Dotessa Anna Maria Riccioni*)

richiesta, nei termini della legge 15-1-1992, n.21 e della L.F. 26-1-1993, n.58. Due di questi autoservizi sono già assentiti entrambi

Si rendono, quindi, disponibili **due** possibilità per nuove autorizzazioni. Una di queste dovrà essere destinata ed attrezzata, con appropriati accorgimenti ed equipaggiamenti, per il trasporto delle persone disabili e/o portatori di handicap.

L'assegnatario dell'autorizzazione deve presentare al Comune l'indicazione dell'autoveicolo da impiegare nel servizio, entro il termine di 30 giorni, affinché possa darsi luogo al rilascio del titolo ed alla relativa carta di circolazione.

Deve anche produrre l'elenco dei conducenti che intende adibire alla guida dell'autoveicolo stesso, esibendo le rispettive patenti alla guida, nonché i certificati di cui all'art.121 della legge di Pubblica Sicurezza.

Il servizio di tali conducenti si intende fatto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione comunale, ferme restando le responsabilità personali.

ART.13 COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Presso il comune è costituita la commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione del presente regolamento. In detta commissione è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

2. La Commissione consultiva è composta da:

-Sindaco o da un suo delegato,

-dal Comandante dei Vigili Urbani,

-da un rappresentante per ciascuno dei principali sindacati di categoria dei trasporti pubblici non di linea

-da un rappresentante della associazione degli utenti,

-dal segretario comunale o da un funzionario del Comune che lo rappresenti.

3. La Commissione è nominata con atto di ~~Giunta~~ Comunale e dura in carica ~~quattro~~ anni.



23 MAR. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

ART. 14 ISTITUZIONE DEL RUOLO PROVINCIALE

1. L'iscrizione nel ruolo istituito presso la CCIAA della provincia di ~~Viterbo~~ costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, della autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART. 15 INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario della autorizzazione comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della autorizzazione stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della autorizzazione dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.

3. In tal caso, il titolare della autorizzazione dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.

4. Il servizio deve essere gestito dal titolare della autorizzazione comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

ART. 16 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della autorizzazione comunale resta a completo ed intero carico del titolare della autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile degli stessi imputabili a norma di legge, in relazione alla qualifica rivestita.



23 MAR. 1999



Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ...)

9

ART.17
OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE
DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilità di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, al titolare della autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

a- tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autoveicolo utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente.

Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni regionali e comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe stabilite nel presente Regolamento Comunale";

b- tenere esposta nelle sedi legali, nelle rimesse e sugli autoveicoli copia autentica della autorizzazione comunale di noleggio, nonché le tabelle tariffarie stabilite;

c- curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;

d- assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;

e- comunicare per iscritto alle amministrazioni regionale e comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla autorizzazione di esercizio;

f- sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;

g- stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse.

2. A carico del titolare della autorizzazione di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:



23 MAR. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO ANTONI

a- di esercitare l'attivita' di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o subordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b- di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche, ovvero nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio. In caso di necessita' e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, puo' tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c- di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.85, del D.lc 285 del 30-4-1992, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi,

con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d- per le ditte individuali, di esercitare altra attivita' incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

ART.18
OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI
DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA
RIMESSA

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilita' e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di :

a- conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attivita' dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b- tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;

c- curare che il contachilometri funzioni regolarmente; l'autorita' comunale puo' esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento, sul contachilometri degli autoveicoli;

d- compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

e- visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;



23 MAR. 1993



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ...)

f- tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

a- far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

b- negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;

c- portare animali propri nell'autoveicolo;

d- deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;

e- chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;

f- chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

g- fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 19

SOSPENSIONE DELLA CORSA

1. Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivante da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

ART. 20

DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della autorizzazione ovvero il conducente dell'autoveicolo sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo d'attesa.



23 MAR. 1999



11

ART.21
SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE
COMUNALE DI ESERCIZIO

1. L'autorizzazione comunale di esercizio puo' essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di inadempienze o di violazioni a norme di legge, ovvero a disposizioni racate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della autorizzazione stessa.

2. Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltreche' alla Regione, anche all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione ed alla CCIAA di per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART.22
REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
COMUNALE DI ESERCIZIO

1. La revoca della autorizzazione comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

a- quando l'attivita' di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b. quando il titolare della autorizzazione si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio;

c- quando l'autoveicolo sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

d- quando, nel caso di ditte individuali, il titolare dell'autorizzazione abbia esercitato altra attivita' lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;

e- quando in capo al titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della Societa', Ente od azienda titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, siano intervenute condanne che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;

f- quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;

g- quando il titolare dell'autorizzazione risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;



23 MAR. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
(...)

n- quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare dell'autorizzazione;

l- quando il titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della Società, dell'Ente o dell'azienda, titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;

l- quando risulti che l'autoveicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autoveicolo medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;

2. La revoca è pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con atto del Sindaco, sentita la Commissione Comunale di cui all'articolo 14 della legge regionale n.58 del 1993;

3. il provvedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

4. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5. Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA di Roma, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART.23 DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente:

a- quando venga meno il possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, di uno dei requisiti di cui all'art.5 del presente Regolamento;

b- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

c- per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;

d- per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;



23 MAR. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Delegata Maria Floriani)

e- per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dal presente regolamento.

2. La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dai verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con provvedimento del Sindaco.

3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA di ~~Verona~~ *Viterbo*, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 24

CONTRAVVENZIONI

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.lc 285 del 30-04-1985, sono punite ai termini della vigente legge comunale e provinciale.

ART.25

ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1. Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autoveicolo con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART.26

TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

1. Per il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione comunale di esercizio è dovuta dal titolare dell'autorizzazione stessa, la relativa tassa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale

2. La corresponsione di tale tassa è effettuata mediante versamento sul conto corrente del Comune.

3. La misura di detta tassa è soggetta a revisione annuale.



3 MAR. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dot.ssa Anna Maria Piccioni)

ART.27
SINDACATO REGIONALE
SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

1. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente Regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1 della legge regionale n.58 del 1993.
2. Il presente Regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.

ART.28
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, oltreché alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art.1, alla legge comunale e provinciale per quanto vigente e per le norme attinenti agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.

IL VICE SINDACO
Coracci Gioacché Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Anna Maria Pacioni)



IL SINDACO
Dott. Corrado Maria Paolucci



23 MAR. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Anna Maria Pacioni)

copie contrattile all'originale
a. segretario comunale





DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 Seduta del 29 Settembre 1997

OGGETTO Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio di autovettura con conducente.-

Sessione ordinaria - Seduta Pubblica in prima convocazione.

L'anno millenovecentonovantasette del giorno ventinove del mese di settembre alle ore 21,15 nella sala del Palazzo Comunale, convocato con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto appello nominale risultano:

		presente			presente
1. PAOLUCCI	Corrado Maria	si	8. MARIANI	Giuseppe	si
2. CORACCI	Giosuè Bruno	si	9. ATTILI	Carlo Angelo	si
3. DARIDA	Ezio	si	10. PIACENTI	Severino	si
4. GRANDICELLI	Anacleto	si	11. SANSONI	Mario	si
5. DE ANGELIS	Anna	si	12. DARIDA	Bruno	si
6. PIERALISI	Riccardo	si	13. FALCONETTI	Decio	si
7. MAZZONI	Simonetta	si			

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. ===

Presiede l'adunanza il Sindaco dott. Corrado Maria Paolucci. Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Anna Maria Ficconi incaricato della redazione del processo verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visto, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Biondi Mauro

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, approvata con legge 15 gennaio 1992, n. 21;

Vista la legge Regionale 26 ottobre 1993, n. 58 riguardante "Disposizioni per l'approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;

Esaminate le competenze riservate ai Comuni nella stesura dei regolamenti disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea;



23 MAR. 1999



...conforme all'originale
...
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Anna Maria Ficconi)

Visto lo schema di Regolamento composto da n. 28 articoli;

Con voti unanimi,

d e l i b e r a

- 1) **Approvare** a norma del terzo comma dell'art. 1 della L.R. 26.10.1993, n. 58 l'unito Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio di autovettura con conducente, composto da n. 28 articoli;
- 2) **Rimettere** alla Regione Lazio copia del Regolamento di cui trattasi ai fini della sua approvazione come prescritto dalla L.R. n. 58/93 soprarichiamata;
- 3) Il **presente** Regolamento annulla le precedenti disposizioni regolamentari approvate con deliberazione 13.2.1991 n. 09.-

pmg/

Letto e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Coracci Giosuè Bruno

IL PRESIDENTE
dott. Corrado Maria Paolucci

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna Maria Piccioni

23 MAR. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Anna Maria Piccioni)

Handwritten signature of the Municipal Secretary, Dott.ssa Anna Maria Piccioni.



COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
provincia di Viterbo

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi del 5° comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to Mauro Biondi (*)

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni interi e consecutivi.

data

30.11.1997

IL SEGRETARIO
COMUNALE
f.to dott.ssa Anna Maria Piccioni (*)

R. PUBBLICATA PER 15 GG. DAL 30-11-1997

Trasmessa all'Organo di Controllo il

30.11.1997

prot. n. 5823

IL SEGRETARIO
COMUNALE
f.to dott.ssa Anna Maria Piccioni (*)

Comunicata ai Capigruppo Consiliari il

prot. n. /

Trasmessa alla Prefettura il

prot. n. /

Per copia conforme all'originale il 30.11.1997

visto: IL SINDACO
dott. Corrado Maria Paolucci



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna Maria Piccioni

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 47, 2° comma)
- non essendo soggetta a controllo perché meramente esecutiva di altra delibera (art. 45, 5° comma)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, 3° comma)
- decorsi 20 giorni dal ricevimento dell'atto (art. 46, 1° comma) dei chiarimenti e degli atti integrativi richiesti (art. 46, 4° comma) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato l'annullamento
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità (art. 46, 5° comma).

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna Maria Piccioni

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione di Viterbo

VISTO: NULLA DA OSSERVARE

VISTO i documenti forniti e nell'interesse del Comune si è senza integrati proceduto
il termine di 10 gg. per la regolarizzazione delle situazioni difformi.

Scaduta del 06-11-1997

Decisione n. 1/97

Prot. n. 3688

Per copia conforme:

IL FUNZIONARIO

f.to /

(*) f.to valido solo per le copie



23 MAR. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Anna Maria Piccioni)



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 05 Seduta del 20 novembre 1997

OGGETTO Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.9.1997 avente per oggetto: "Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio di autovettura con conducente". Integrazione articolo 5 del Regolamento.-

L'anno millenovecentonovantasette il giorno venti del mese di Novembre, alle ore 12,00 nella sala del Palazzo Comunale,

Il Commissario Prefettizio

Dott.ssa Giovanna Menghini, per l'Amministrazione provvisoria del Comune, nominato con Decreto della Prefettura di Viterbo del 12.11.1997, con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Anna Maria Piccioni,

Visto, si esprime parere favorevole:

IL RESPONSABILE
del servizio
f.to (*)

IL RESPONSABILE
del servizio commercio
f.to Mauro Biondi (*)

(*) se previsto f.to valido solo per le copie

Vista la deliberazione n. 39 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.9.1997, avente per oggetto: "Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio di autovettura con conducente", inviata al Co.Re.Co. di Viterbo in data 03.10.1997 prot. 5823, per il relativo visto di legittimità;

Vista la decisione n. 4042 del Co.Re.Co. di Viterbo presa nella seduta del 21.10.1997 di prot. 3688, con la quale si richiedono i seguenti chiarimenti:

"Nel Regolamento non è specificato:

- 1) Art. 5, comma 2 = entro quanto tempo le situazioni difformi devono essere regolamentate;*
- 2) Art. 21 = con quale atto il provvedimento di sospensione della licenza viene adottato e da quale organo del Comune";*



23 MAR. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Anna Maria Piccioni)



Vista la risposta di chiarimenti formulata in data 22.10.1997 con prot. 6243 da questo Comune del seguente tenore:

" 1) Per determinare il termine entro cui regolarizzare le situazioni difformi prescritte dall'art. 5, si deve far richiamo al successivo art. 21 che disciplina la sospensione dell'autorizzazione. Se la sospensione per violazione di norme regolamentare può avere durata massima di 90 giorni; il termine entro cui regolarizzare le situazioni difformi previste dall'art. 5 non potrà oltrepassare tale periodo.

2) Analogamente alle previsioni di "decadenza" e di "revoca" dell'autorizzazione, anche la "sospensione" viene disposta dal Sindaco con suo provvedimento, sulla base della istruttoria per l'accertamento delle infrazioni, curata dal Responsabile del servizio interessato."

Vista, infine, la decisione n. 4207 presa dal Co.Re.Co. di Viterbo nella seduta del 06.11.1997, di prot. 3688, con la quale viene comunicata l'esecutività della deliberazione consiliare n. 39 del 29.9.1997, visti i chiarimenti forniti e nell'intesa che l'art. 5 venga integrato prevedendo il termine di 90 giorni per la regolarizzazione delle situazioni difformi;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio;

d e l i b e r a

1) All'ultimo capoverso del 2° comma dell'articolo 5 del Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio di autovettura con conducente sono aggiunte le seguenti parole: "entro il termine di 90 (novanta) giorni".-

2) Rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.-

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Anna Maria Piccioni

Il Commissario Prefettizio
f.to dott.ssa Giovanna Menghini

(*) f.to valido solo per le copie

/pmg

Per copia conforme all'originale
del 23 MAR 1999

23 MAR 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Anna Maria Piccioni)





COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
provincia di Viterbo

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi del 5° comma dell'art.55 della legge 8 giugno 1990, n.142.	IL RESPONSABILE del servizio di ragioneria <i>f.to Mauro Biondi l.:</i>
---	---

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni interi e consecutivi.	Data 24 NOV 1997	IL SEGRETARIO COMUNALE <i>f.to dott.ssa Anna Maria Piccioni (*)</i>
---	---------------------	---

Trasmessa all'Organo di Controllo il	24 NOV 1997	prot. n. 7009	IL SEGRETARIO COMUNALE <i>f.to dott.ssa Anna Maria Piccioni (*)</i>
Trasmessa alla Prefettura il	/	prot. n. /	

Per copia conforme all'originale il 24 NOV 1997

visto:



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna Maria Piccioni

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 47, 2° comma)
- non essendo soggetta a controllo perché meramente esecutiva di altra delibera (art. 45, 5° comma)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.47, 3° comma)
- decorsi 20 giorni dal ricevimento dell'atto (art.46, 1° comma) dei chiarimenti e degli atti integrativi richiesti (art.46, 4° comma) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato l'annullamento
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità (art.46, 5° comma).

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna Maria Piccioni

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione di Viterbo
VISTO: NULLA DA OSSERVARE

Seduta del 02.12.1997 Decisione n. 4385 Prot. n. 7045

Per copia conforme:

IL FUNZIONARIO
M. C. Accettari

(*) f.to valido solo per le copie

Ripubblicata all'Albo Pretorio il 29.12.1997 n° 507



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna Maria Piccioni

02/01/1998



REGIONE LAZIO

Prot. 3698

Scelta del 22/10/97

Verbale n. 103

Protocollo n. 4042

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - SEZIONE DECENTRATA DI VITERBO

Vista la deliberazione in data

del

avante per oggetto:

pervenuta a questa Sezione il

del Regolamento non è specificato:

- 1) Art. 5, comma 2; entro quanto tempo le situazioni di fatto devono essere espletate;
- 2) Art. 21, con quale atto il provvedimento di sospensione della licenza viene adottato e da quale organo del Comune;

Vista la L. 5. 127/97.

COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
22 OTT 1997
Prot. N. 6243
Cat. 4 Cl. Fasc.

DECIDE

Di richiedere all'Ente i chiarimenti sopra indicati, sospendendo l'esecutività della deliberazione in oggetto ai sensi dello art. 17 - comma 42° della legge 15.5.97 n. 127



RELATORE
Raffaele Ferraro

IL PRESIDENTE
Ubaldo Pich

IL SEGRETARIO
[Signature]

COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
Provincia di Viterbo

Via Umberto I, 41 - 01030 Castel Sant'Elia
tel. 0761/556425 - fax 0761/570152

Prot. 6243

Li 22.10.1997

RACC.AR.-

AI CO.RE.CO.
di
01100 VITERBO

Oggetto: Chiarimenti alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.9.1997.-

In risposta alla richiesta prot. 3688, verbale 103 pervenuta via fax il giorno 21.10.1997, si chiarisce quanto segue:

- 1) Per determinare il termine entro cui regolarizzare le situazioni difformi prescritte dall'art. 5, si deve far richiamo al successivo art. 21 che disciplina la sospensione dell'autorizzazione. Se la sospensione per violazione di norme regolamentare può avere durata massima di 90 giorni; il termine entro cui regolarizzare le situazioni difformi previste dall'art. 5 non potrà oltrepassare tale periodo.
- 2) Analogamente alle previsioni di "decadenza" e di "revoca" dell'autorizzazione, anche la "sospensione" viene disposta dal Sindaco con suo provvedimento, sulla base della istruttoria per l'accertamento delle infrazioni, curata dal Responsabile del servizio interessato.-



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Piccioni

pmg/



REGIONE LAZIO

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Decentrata di VITERBO

Viterbo, li

Piazza Della Rocca n. 31

Prot. N. ... 2053

Risposta a nota N.

del


Al Comune di

Castel Sant'Elia

OGGETTO: **Comunicazione esecutività**

Deliberazione N. 39

del 29-8-97



Si comunica che la Sezione di Controllo ha vistato la deliberazione n. 39

del 29-8-97 nella seduta del 6-11-97 con decisione n. 4207

prot. n. 3688 non avendovi riscontrato vizi di legittimità, visti i chiarimenti forniti e nell'intesa che l'art. 5 venga integrato prevedendo *

Quanto sopra viene comunicato ai fini dell'esecutività della deliberazione in

oggetto secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 40 della legge 15.5.97 n. 127.

* il termine di 90 gg. per la regolarizzazione delle situazioni differite -

IL SEGRETARIO
(Dott. Claudio Acciari)

*in presenza
del dott. ...
per ...*



COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
13 NOV 1997
Prot. N° 6789
Cat. ... Cl. ... Pos.



AL COMUNE DI CASTEL S'ELIA

Prot. 3688

Oggetto: Delibera n. 39 del 29/9/97
Decisione adottata dalla Sezione.

Ai sensi dell'art. 17 comma 42 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, si trasmette copia conforme del provvedimento adottato da questa Sezione nella seduta del 21/10/97 in ordine alla deliberazione di cui all'oggetto.



IL SEGRETARIO
(Dott. C. Acciari)

Allegati n. 1

DCL

COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
29 OTT. 1997
Prot. N. 6450
Cat. 1 - Cl. - Fasc.



REGIONE LAZIO

Prot. 3688

Seduta del 21/10/97

Verbale n. 103


Decisione n. 4042

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - SEZIONE DECENTRATA DI VITERBO
avente per oggetto: Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio di
autovettura con conducente.

pervenuta a questa Sezione il 8/10/97

Nel Regolamento non è specificato:

- 1) Art. 5, comma 2 - entro quanto tempo la situazioni difformi devono essere regolamentate
- 2) Art. 21-- con quale atto il provvedimento di sospensione della licenza viene adottato e da quale organo nel Comune;



Vista la L.R. 127/97.

DECIDE

Di richiedere all'Ente i chiarimenti sopra indicati, sospendendo l'esecutività della deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 17 - Comma 42° della legge 15.5.97 n. 127

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
Viterbo, 28/10/1997

IL RELATORE

F.TO DOTT. FERRERI
DCL

IL PRESIDENTE

F.TO V. PRES. PROF. LUPIDI

IL SEGRETARIO

F.TO DOTT. ACCIARI

